

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PORTA GIROLAMO FABIO

Nella seduta del 23/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 15 aprile 2008 la ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento per l'importo lordo di euro 22.080,00 (comprensivo di interessi, commissioni, premi assicurativi e spese), rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile, in centoventi rate di euro 184,00 ciascuna.

Estinto anticipatamente il prestito, previo pagamento del debito residuo indicato nel rendiconto al 31 marzo 2014 predisposto all'uopo dall'intermediario, la cliente contesta la congruità del conteggio reso nella misura in cui le sarebbe stato negato l'equo rimborso delle commissioni e del premio assicurativo, integralmente corrisposti in sede di erogazione.

Rimasto senza esito favorevole il reclamo, a mezzo del ricorso introduttivo del presente procedimento la ricorrente, insistendo sui predetti motivi di doglianza, chiede la restituzione delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti, dalla medesima quantificati in complessivi € 1.214,73, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché il riconoscimento delle spese sostenute per l'assistenza difensiva.

Costituitasi nel presente procedimento, la resistente si oppone alle pretese della ricorrente sollevando le seguenti eccezioni. Quanto al rimborso del premio assicurativo, la convenuta

eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che la domanda dovrebbe essere “più correttamente indirizzata alla Compagnia di Assicurazioni”.

Riguardo al rimborso delle commissioni, la medesima ritiene congrua la somma già riconosciuta alla ricorrente a titolo di “*commissioni di gestione*” nel conteggio estintivo.

La resistente si oppone altresì al riconoscimento delle spese di assistenza legale per la presentazione del ricorso, poiché non previste dalla procedura dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario; conclude pertanto chiedendo al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Si ritiene priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla resistente sul proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione del premio assicurativo corrisposto direttamente al finanziatore, per la parte non maturata al momento dell'estinzione.

Sul punto è stato ampiamente chiarito che la garanzia assicurativa entra a far parte dei costi del finanziamento (ex art. 121, TUB) e l'intermediario, in veste di beneficiario dell'eventuale indennizzo, trae vantaggio dalla predisposizione di un meccanismo destinato a coprire il rischio di eventi che impediscano la integrale restituzione dell'importo finanziato. Rileva altresì che il contratto di assicurazione viene collocato in fase precontrattuale dal mutuante – il quale peraltro finanzia il premio unico trattenuto al momento dell'erogazione aggiungendolo al capitale prestato e opera quale mandatario per il relativo incasso. In tale contesto si manifesta il rapporto di accessorietà della garanzia assicurativa al contratto principale che determina, pertanto, in capo al finanziatore la concorrente responsabilità e la sua legittimazione passiva per la restituzione del dovuto a seguito dell'estensione del recesso al negozio collegato (cfr., Coll. Coord., Dec. n. 6167 e n. 6168 del 2014; Dec. n. 7262/2014).

Premessa l'ammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene di poterlo accogliere nel merito nei limiti di seguito indicati.

La materia oggetto della vertenza trova specifica regolamentazione nell'art. 125-*sexies* del TUB (introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in recepimento della direttiva europea sul credito ai consumatori, e applicabile ai contratti di prestito con cessione del quinto dell'emolumento mensile) - e in precedenza nel comma 2 del medesimo articolo 125 nonché dell'art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 - a mente del quale, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Rilevano, altresì, i principi contenuti nelle Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e succ. mod. (cfr. Sez. VII, par. 5.2.1.) nonché le regole, da ultimo, sancite dall'art. 6 *bis*, co. 3, lett. b, del D.P.R. n. 180/1950, introdotto dall'art. 31 del d.lgs. n. 169/2012 – recante “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180” – nella parte in cui il legislatore, intervenuto per estendere l'applicazione della disciplina sul credito ai consumatori a tutti i finanziamenti effettuati dietro cessione di quote dello stipendio e alle fattispecie assimilate ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di “*rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto*”.

Alla stregua della citata normativa, assume rilevanza la distinzione tra le somme richieste dall'intermediario a fronte di prestazioni già effettuate, e quindi godute dal cliente, e gli importi che rappresentano il corrispettivo di attività non ancora svolte e delle quali il cliente potrebbe godere in futuro ove intenda proseguire il rapporto fino alla scadenza, senza

esercitare la facoltà di estinzione anticipata. Al momento della prematura cessazione del rapporto, l'intermediario potrà trattenere infatti legittimamente solo le prime, e non anche le seconde, in quanto riferite a prestazioni non ancora rese.

Sulla base di un consolidato orientamento formatosi in proposito, puntualmente rappresentato nelle citate pronunce del Collegio di Coordinamento, l'Arbitro ha affermato che non è conforme a trasparenza e buona fede il comportamento dell'intermediario consistente nell'indicare cumulativamente e in maniera vaga - ossia senza determinare in dettaglio gli importi correlati alle singole prestazioni rientranti nel costo complessivo - le commissioni e le spese addebitate alla clientela nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Tale prassi comporta altresì l'impossibilità o, in ogni caso, la difficoltà per il cliente di individuare quali siano gli oneri da rimborsare nell'eventualità di estinzione anticipata (*cf.* Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009).

È stato infatti osservato che, in mancanza di una chiara e netta ripartizione nel contratto tra i costi correlati a prestazioni che si esauriscono al momento dell'erogazione e quelli che maturano nel corso del rapporto, deve essere considerato l'intero importo di ciascuna voce di spesa per individuare la quota parte da rimborsare (*ex art. 125 sexies*, TUB), secondo il *principio di competenza economica* (*cf.* Comunicazione della Banca d'Italia n. 304921/11 del 7 aprile 2011) ed un calcolo proporzionale semplice (*pro-rata temporis*) che tiene conto del periodo di dilazione non goduto (*v. ex multis.*, Coll. Coord., Dec. n. 6168/2014, *cit.*).

Nel caso di specie risultano addebitate al cliente competenze a titolo di "*commissioni mandataria*" (€ 1.679,91) e di "*commissioni Agente/Mediatore*" (€ 883,20). Dette voci di spesa, secondo quanto previsto dal contratto, remunerano cumulativamente plurime attività riferite alla fase precontrattuale e contrattuale nonché all'esecuzione del rapporto e, dunque, in parte ancora da svolgere; circostanza che, per consolidato indirizzo, comporta l'applicazione del regime stabilito per le spese *recurring* e per l'effetto la fondatezza del diritto della ricorrente alla restituzione *pro-quota* delle commissioni in parola, per la parte non più dovuta a seguito dell'intervenuta estinzione, da quantificarsi in proporzione semplice secondo l'anzidetto criterio di competenza temporale.

Ciò vale anche per le spese del contratto di assicurazione stipulato a fronte del rischio di inadempimento (per perdita d'impiego e per decesso) del terzo debitore, il cui premio è stato interamente posto a carico della ricorrente, in via anticipata e in unica soluzione; come innanzi chiarito, sussiste un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione sottoscritto a protezione del credito che legittima la refusione dei premi non maturati a favore della cliente cedente. Sicché, in difetto di criteri chiari e completi - come nella specie - formalmente indicati in contratto, atti ad individuare la quota di premio da retrocedere al cliente, non può revocarsi in dubbio la concorrente responsabilità del finanziatore e la sua legittimazione passiva per la restituzione del dovuto a seguito dell'estensione del recesso al negozio collegato (*cf.*, *ex plurimis*, Dec. n.1362/2015; Dec. 6167/2014, *cit.*).

Tale esito argomentativo appare altresì avvalorato dal principio sancito dalle novellate Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia che richiedono agli intermediari operanti nel comparto delle CQS (e fattispecie assimilate), anche dal punto di vista operativo, la predisposizione di procedure interne idonee a quantificare "*in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore*" (Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, Sez. VII bis e XI, par. 2, agg. luglio 2015).

Nella fattispecie, il totale delle commissioni riconducibile ad attività di tipo *recurring* (€ 2.563,11) e delle spese assicurative (€ 711,76) originariamente corrisposte al finanziatore ammonta a complessivi € 3.274,87. Pertanto, per il periodo di dilazione non goduto (n. 49 mensilità residue), il Collegio riconosce il diritto della ricorrente al rimborso, ad opera della convenuta, della somma di € 1.214,73 (da considerarsi al netto dell'abbuono di € 122,50 già detratto nel conto estintivo) determinata con le seguenti modalità: $\{[(2.563,11+711,76)/120]*49\}-122,50 = € 1.214,73$, oltre interessi legali.

Alla ricorrente deve riconoscersi altresì il ristoro del pregiudizio patrimoniale patito per l'assistenza difensiva resasi necessaria dalla presentazione del reclamo sino all'odierno ricorso, che il Collegio determina equitativamente in € 200,00. Si respinge ogni altra domanda.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.214,73 oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO